

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
UFFICIO STUDI

---

**STUDI SU ARGOMENTI  
DI INTERESSE NOTARILE**

---

ESTRATTO DAL VOL. X

ROMA - 1979

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
UFFICIO STUDI

---

**STUDI SU ARGOMENTI  
DI INTERESSE NOTARILE**

---

*(Osservazioni su alcuni argomenti sottoposti all'esame  
del Consiglio Nazionale - gennaio 1974-giugno 1979)*

ESTRATTO DAL VOL. X

STUDI DEL DOTT. MASSIMO D'AMBROSIO

ROMA - 1979

#### XIV

### DELEGA DI POTERI AD UN FUNZIONARIO DI ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE STESSO

La questione può essere affrontata confrontandola con le norme privatistiche ovvero seguendo i principi di diritto pubblico nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di sviluppo in esame segua gli istituti propri dell'uno o dell'altro settore, essendo esso persona giuridica di diritto pubblico, come ricordato dall'art. 1 del D.P.R. istitutivo dell'ente n. 253 del 14 febbraio 1966.

La dottrina di diritto privato inquadra a sufficienza il problema, sia considerando il potere di gestione del Presidente in rapporto alla volontà del Consiglio di amministrazione, sia circa la sua delegabilità per il compimento degli affari rientranti nei fini istitutivi dell'Ente (1).

Il Presidente risulta legato strettamente alla volontà deliberante dell'organo collegiale: si discute circa la possibilità di

- 
- (1) GUGLIELMETTI GIANNANTONIO, *Delegabilità di poteri per il compimento di affari sociali nelle S.p.A.*, « Rivista delle società », 1958.
- CABRAS GIOVANNI, *Dissociazione fra poteri di gestione e poteri di rappresentanza degli amministratori*, « Giur. Commerciale », 1975, II, pag. 207.
  - CABRAS GIOVANNI, *Poteri di gestione e poteri di rappresentanza nella società per azioni*, « Riv. Dir. Comm. », 1973, I, 358/384.
  - MORTATI COSTANTINO, *Istituz. Dir. Pubblico*, Padova 1975, vol. I, pag. 194.
  - ABBADESSA PIETRO, *Potere deliberativo e potere di rappresentanza nella società per azioni*, « Riv. Dir. Comm. », 1970, II, 164.
  - CAPARRELLI PIERCARLO, *Forma volontaria e forma della procura*, « Giurisprudenza Italiana », 1975, I, pag. 1155.
  - F. GIARDINA, *Poteri delegati e procure*, « Riv. del notariato », 1967, pag. 732.
  - MOSCO LUIGI, *La rappresentanza volontaria nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1961.

compiere atti rientranti nell'oggetto sociale quando manchi una espressa autorizzazione, solo che non vi sia un limite statutario (2).

In questo caso, non attribuendo lo statuto poteri di gestione all'amministratore si verifica indubbiamente una dissociazione che distingue il potere deliberativo dal potere rappresentativo. L'amministratore quindi risulta sottoposto al potere di gestione dell'organo statutario in rapporto alle singole manifestazioni di volontà (3).

Ciò dimostra come il potere di gestione va esaminato secondo criteri estremamente restrittivi, salvo il caso di successiva ratifica da parte dell'organo munito del potere di gestione (4).

Infatti è certo che la società può ratificare successivamente l'atto compiuto dal proprio amministratore fuori dai limiti del suo potere, e così può essere ratificato l'atto compiuto da chi è munito di procura che eccede i limiti imposti a chi questa procura ha emesso. Questa ratifica non può mai essere preventiva, è solo successiva (5).

Ciò induce a ritenere circa la esattezza delle osservazioni adotte a sostegno del quesito proposto (6).

La delega ad un dipendente, sia pure il direttore generale dell'Ente, non può essere attuata se non prevista espressamente dalle norme statutarie, ovvero se non espressamente stabilita dal

---

(2) C. MASUCCI, *Sul potere di rappresentanza degli amministratori di società*, « Giur. Merito », 1974, I, p. 41; F. FERRARA jr., *Gli imprenditori e le società*, Milano 1962, p. 438 segg.; G. FRÉ, *Società per azioni*, Comm. del C.C. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna Roma 1962, p. 374 segg.; P. ABBADESSA, *Potere deliberativo e potere di rappresentanza nelle S.p.A.*, « Riv. Dir. Comm. », 1970, II, p. 164 ss.

(3) G. CABRAS, *Dissociazione fra potere di gestione e poteri di rappresentanza degli amministratori, vecchia e nuova disciplina*, « Giur. Comm. », 1975, II, pag. 207.

(4) SILVETTI e CAVALLI, *Le società per azioni*, « Giur. Sist. Civ. e Comm. », Torino 1973, p. 335; P. FERROLUZZI, *Rassegna di diritto societario*, « Riv. Soc. », 1973, p. 111 segg.; A. FIORENTINO, *Gli organi delle società di capitali*, Napoli 1950, p. 118 segg.; G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Napoli 1956, p. 119 segg.

(5) G. CABRAS, *op. cit.*, p. 212.

(6) Valga per tutti: GUGLIELMETTI GIANNANTONIO, *Delegabilità di poteri per il compimento di affari sociali nelle S.p.A.*, « Riv. delle società », 1958, 498-517.

l'organo deliberante. Il fatto che si invochi la continuità delle prassi nulla toglie a che tale sub-delega venga considerata un abuso, il quale presenta un certo rischio sia nei confronti della tutela dell'affidamento dei terzi, sia nei confronti dello stesso procuratore senza poteri, o con poteri eccedenti i limiti, il quale potrebbe vedersi legittimamente sconfessato dall'organo deliberante.

Ma v'è di più. Se noi esaminiamo la questione secondo le norme di diritto pubblico, nelle quali rientra l'Ente di sviluppo delle Marche, cade anche la possibilità di nomina di « nuncius » considerata ammissibile dal diritto privato in quanto il potere di gestione rinarrebbe su chi legittimamente lo ha acquisito (7).

Solo il supplente nominato dallo statuto può infatti sostituire il componente del collegio titolare del potere (8).

(Maggio 1979)

---

(7) Il presidente o il vice-presidente nel nostro caso.

(8) GARGIULO, *Collegi amministrativi*, Napoli 1962, p. 139; GALATERIA, *Gli organi collegiali amministrativi*, vol. 1, Giuffrè, 1956.